



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 001877

del 21 DIC. 2016

**OGGETTO: GIUDIZIO R.G. 1148/2011 - CORRESPENSIONE SPESE LEGALI RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA PARTE AVVERSA**

SERVIZIO LEGALE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
<p>QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE B U D G E T <b>Bilancio 2016</b></p> <p>N° Centro di costo _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>Ordine n° _____ del _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (Euro) _____</p> <p>Budget presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p>	<p>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2016</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo (Euro) _____</p> <p>Prima nota contabile _____</p> <p>Il Funzionario .....</p> <p><b>Il Direttore del U.O.C.</b> .....</p>
<p>Proposta n. <u>104</u> del <u>16-12-2016</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>_____</p> <p>RESPONSABILE DELLA U.O.S.</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Mandato n. .... del .....</p> <p>Il Funzionario .....</p> <p><b>Il Direttore dell'U.O.C.</b> .....</p>

L'anno duemilasedici giorno ventuno del mese di Dicembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dott. Paolo Virale, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

16 DIC. 2016

**PREMESSO:**

- ◆ che i signori SPEDALE Salvatore e NAPOLI Rosalia, agendo *iure proprio* e nella qualità di eredi del defunto figliolo SPEDALE Pier Francesco Ruben, hanno promosso un giudizio nei confronti di questa azienda e di tre suoi sanitari aziendali, i ginecologi VICARI Carola, INCANDELA Salvatore e GONZALES Gioacchino, teso al risarcimento dei danni patiti a cagione di *malpractice* asseritamente posta in essere dai predetti ausiliari nello svolgimento della propria attività istituzionale;
- ◆ che il processo, portante il numero di R.G.1148/2011 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;


**DATO ATTO:**

- ✓ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ✓ che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere deduzioni ed eccezioni sulle domande avverse, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA, tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- ✓ che la compagnia assicurativa, con il proprio atto difensivo ha, tra l'altro, sollevato molteplici eccezioni di inoperatività della polizza;
- ✓ che i procuratori aziendali, oltre a spiegare difese nei confronti degli attori, hanno diffusamente dedotto ed argomentato in ordine alle molteplici eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa tese a paralizzare la domanda di garanzia, invocando dal decidente, nell'ipotesi di loro rigetto, la condanna dell'assicuratore al pagamento delle spese di lite;
- ✓ che il Tribunale adito, con sentenza n.5411 del 27.10.2016 (doc.1) se, da un canto, ha accolto, seppur parzialmente, le domande avanzate dagli attori, condannando, in solido questa azienda e due dei tre ginecologi evocati in giudizio, segnatamente i dottori VICARI e GONZALES, per altro verso, aderendo alla prospettazione dei procuratori aziendali, ha condannato la compagnia a tenere indenne l'azienda da tutti gli esborsi nonché a rifonderle le spese di lite, liquidate << *in complessivi euro 10.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge* >>

**DATO ATTO**, altresì, che, allo stato, gli attori non hanno formulato alcuna istanza nei confronti dell'ARNAS che, comunque, in forza della su menzionata sentenza, deve essere manlevata dalla CATTOLICA, risultando peraltro, la franchigia relativa all'anno di riferimento del sinistro (2011) interamente erosa;

**RILEVATO:**

- che il debito della CATTOLICA nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, in virtù delle maggiorazioni, ammonta a complessive € 12.079,60;



- che la soccombente, sollecitata dall'U.O. Affari legali ad ottemperare al disposto giudiziale, ha aderito all'invito emettendo, in favore del tesoriere dell'Azienda, un bonifico, appunto, di complessive € 12.079,60;
- che l'Azienda ha già introitato la superiore somma di € 12.079,60 con l'ordinativo di riscossione n.1434 del 7.12.2016 (doc.2);

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

**RITENUTO:**

- che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a);
- che il proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5;

**CONSIDERATO** che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

**RITENUTO**, pertanto, che la suindicata somma di € 12.079,60, liquidata dall'autorità giudiziaria e recuperata, sia così ripartita:

- € 603,98, ossia il 5% vanno riversate sul bilancio dell'azienda;
- la restante somma di € 11.475,62, spetta, in parti uguali, agli avvocati aziendali RIZZOTTO e PALMA, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sui dipendenti;

**DATO ATTO** della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

**PROPONE di**

**1) DARE ATTO** che:

- i signori SPEDALE Salvatore e NAPOLI Rosalia, agendo *iure proprio* e nella qualità di eredi del defunto figliolo SPEDALE Pier Francesco Ruben, hanno promosso un giudizio nei confronti di questa azienda e di tre suoi sanitari aziendali, i ginecologi VICARI Carola, INCANDELA Salvatore e GONZALES Gioacchino, teso al risarcimento dei danni patiti a cagione di *malpractice* asseritamente posta in essere dai predetti ausiliari nello svolgimento della propria attività istituzionale;
- che il processo, portante il numero di R.G.1148/2011 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

- che, anche in virtù della specializzazione posseduta, la difesa è stata affidata, con mandato congiunto e disgiunto, ai legali interni Avv. Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;
- che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere deduzioni ed eccezioni sulle domande avverse, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA, tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- che la compagnia assicurativa, con il proprio atto difensivo ha, tra l'altro, sollevato molteplici eccezioni di inoperatività della polizza;
- che i procuratori aziendali, oltre a spiegare difese nei confronti degli attori, hanno diffusamente dedotto ed argomentato in ordine alle molteplici eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa tese a paralizzare la domanda di garanzia, invocando dal decidente, nell'ipotesi di loro rigetto, la condanna dell'assicuratore al pagamento delle spese di lite;
- che il Tribunale adito, con sentenza n.5411 del 27.10.2016 se, da un canto, ha accolto, seppur parzialmente, le domande avanzate dagli attori, condannando, in solido questa azienda e due dei tre ginecologi evocati in giudizio, segnatamente i dottori VICARI e GONZALES, per altro verso, aderendo alla prospettazione dei procuratori aziendali, ha condannato la compagnia a tenere indenne l'azienda da tutti gli esborsi nonché a rifonderle le spese di lite, liquidate << in complessivi euro 10.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge >>;
- che, allo stato, gli attori non hanno formulato alcuna istanza nei confronti dell'ARNAS che, comunque, in forza della su menzionata sentenza, deve essere manlevata dalla CATTOLICA, risultando, peraltro, la franchigia relativa all'anno di riferimento del sinistro (2011) interamente erosa;
- che i su nominati procuratori hanno assolto, in via congiunta, al mandato loro conferito anche nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'art.5 del "*Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*";
- che il debito della CATTOLICA nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, in virtù delle maggiorazioni, ammonta a complessive € 12.079,60;
- che la soccombente, sollecitata dall'U.O. Affari legali ad ottemperare al disposto giudiziale, ha aderito all'invito emettendo, in favore del tesoriere dell'Azienda, un bonifico, appunto, di complessive € 12.079,60;
- che l'Azienda ha già introitato la superiore somma di € 12.079,60 con l'ordinativo di incasso n.1434 del 7.12.2016;

## 2) DISPORRE:


- che la somma di € 603,98, ossia il 5% vada riversata sul bilancio dell'azienda;
- la restante somma di € 11.475,62, da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga attribuita, in parti uguali, agli Avvocati Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;

**3) DARE MANDATO** all'Area Risorse Umane di curare gli incombeni necessari affinché **siano corrisposte € 5.737,81 in favore dell'Avv. Caterina RIZZOTTO** da nettare di tutti gli oneri contributivi, ed **€ 5.737,81 in favore dell'Avv. Francesco PALMA**, da nettare di tutti gli oneri contributivi; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente vengono loro canalizzati gli emolumenti mensili;

**4) TRASMETTERE**, quindi, copia del presente provvedimento anche all'Area Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri;

**5) DICHIARARE** i documenti contrassegnati con i numeri 1 e 2 parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE  
DELL'U.O. SERVIZIO LEGALE  
(Avv.to Caterina Rizzotto)



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO,  
Dr. Vincenzo Barone

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Rosalia Murè

onale e di  
Cristina e  
AFFARI LEGALI  
CONTENZIOSI

**IL DIRETTORE GENERALE**


- ✓ vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ✓ preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ✓ ritenuto di condividerne il contenuto;
- ✓ assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Giovanni Migliore



Il Segretario verbalizzante



**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 25 DIC. 2016 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA 04 GEN. 2017**

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**Estremi riscontro tutorio**

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_